



COMUNE DI TAGGIA

Provincia di Imperia

REGOLAMENTO

SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

[approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 11/09/2013]

INDICE

DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento e finalità
- Art. 2 - Applicabilità
- Art. 3 - Principi e contenuti del presente regolamento
- Art. 4 – Definizioni
- Art. 5 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 6 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
- Art. 7 - Esclusioni
- Art. 8 - Competenze del Comune

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- Art. 9 - Norme generali per l'utenza
- Art. 10 - Territorio coperto dal servizio
- Art. 11 - Organizzazione dei servizi di raccolta
- Art. 12 – Conferimenti

RACCOLTA DIFFERENZIATA

- Art. 13 – Principi generali
- Art. 14 – Raccolta domiciliare
- Art. 15 – Raccolta stradale di prossimità
- Art. 16 – Caratteristiche generali dei contenitori
- Art. 17 – Posizionamento dei contenitori su aree private per la raccolta domiciliare
- Art. 18 – Posizionamento dei contenitori su suolo pubblico o su aree soggette ad uso pubblico
- Art. 19 – Assegnazione dei contenitori alle utenze per la raccolta domiciliare e gestione delle variazioni
- Art. 20 – Esposizione dei contenitori per la raccolta domiciliare
- Art. 21 – Operazioni di raccolta
- Art. 22 – Trasporto
- Art. 23 – Stazionamento e deposito dei mezzi
- Art. 24 – Centro di raccolta comunale
- Art. 25 – Raccolta differenziata delle frazioni cartacee
- Art. 26 – Raccolta differenziata degli imballaggi di plastica
- Art. 27 – Raccolta differenziata del vetro
- Art. 28 – Raccolta differenziata degli imballaggi metallici
- Art. 29 – Raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti
- Art. 30 – Raccolta rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina
- Art. 31 – Raccolta dei rifiuti costituiti da scarti vegetali
- Art. 32 - Autocompostaggio
- Art. 33 - Raccolta congiunta di frazioni merceologiche di rifiuti riciclabili diverse
- Art. 34 – Raccolta differenziata delle pile
- Art. 35 – Raccolta differenziata dei medicinali scaduti
- Art. 36 – Raccolta differenziata delle siringhe
- Art. 37 – Rifiuti ingombranti
- Art. 38 – Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - RAEE
- Art. 39 – Rifiuti inerti
- Art. 40 – Rifiuti provenienti da attività cimiteriale

- Art. 41 – Attività non continuative
- Art. 42 – Pesata dei rifiuti urbani
- Art. 43 – Raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali
- Art. 44 – Modalità delle raccolte

ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

- Art. 45 – Definizione degli altri servizi obbligatori
- Art. 46 – Organizzazione degli altri servizi obbligatori
- Art. 47 – Spazzamento stradale
- Art. 48 - Lavaggio strade, sottopassi
- Art. 49 – Diserbo stradale
- Art. 50 – Cestini stradali
- Art. 51 – Rifiuti abbandonati sul territorio
- Art. 52 – Pulizia aree mercatali, fiere e manifestazioni
- Art. 53 – Smaltimento dei rifiuti cimiteriali
- Art. 54 – Deiezioni canine
- Art. 55 – Raccolta carogne animali
- Art. 56 – Aree di sosta temporanea

CONTROLLI, OBBLIGHI E DIVIETI

- Art. 57 – Controllo sull'operato del gestore del servizio
- Art. 58 – Controlli sulle violazioni degli utenti
- Art. 59 – Divieti
- Art. 60 – Obblighi dei produttori dei rifiuti urbani ed assimilati
- Art. 61 – Obblighi dei produttori di rifiuti speciali
- Art. 62 – Pulizia delle aree pubbliche occupate da cantieri
- Art. 63 – Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi
- Art. 64 – Pulizia dei terreni non utilizzati
- Art. 65 – Rimozione dei rifiuti abusivamente scaricati o accumulati in aree private

NORME FINALI

- Art. 66 Diritti dell'utenza all'informazione e azioni positive
- Art. 67 Ordinanze contingibili ed urgenti
- Art. 68 Controlli
- Art. 69 Sanzioni
- Art. 70 Entrata in vigore del Regolamento
- Art. 71 Variazioni non sostanziali alle presenti norme
- Art. 72 Norme finali e complementari

Allegati

- Allegato 1 – Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani
- Allegato 2 – Elenco dei RAEE

DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del D.Lgs. 03 Aprile 2006, n° 152, Parte IV, e ss.mm. e ii.

2. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito, ai sensi dell'art. 202 del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii., la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento rientra nel regime di privativa comunale ed è affidata nelle forme consentite dalle leggi in materia.

3. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla Parte IV del d.lgs. 03 Aprile 2006, n° 152 e ss.mm. e ii. al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi nonché al fine di preservare le risorse naturali.

4. Il presente regolamento:

- disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani interni ed esterni e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- stabilisce norme per assicurare la tutela igienico – sanitaria in tutte le fasi del conferimento e dello smaltimento, anche per quei rifiuti prodotti in aree non comprese negli ambiti territoriali interessati dal contratto di servizio;
- favorisce il recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia;
- prevede un distinto ed adeguato smaltimento dei rifiuti pericolosi.

5. Sono rimandate ad apposito e separato regolamento le norme relative all'istituzione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani in applicazione dell'art. 238 del D.Lgs. 152/2006.

6. Il presente regolamento comunale ha valenza superiore a qualsiasi regolamento condominiale interessato al servizio di conferimento.

7. Per "Gestore del Servizio" deve intendersi il soggetto incaricato della Gestione della raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati individuato dall'Amministrazione comunale, fino al subentro del soggetto competente individuato dall'Autorità d'Ambito Ottimale ai sensi dell'art. 202 del D.Lgs. 152/2006.

8. I perimetri entro i quali il Gestore del Servizio svolge il servizio di raccolta dei rifiuti sono definiti con l'obiettivo di estendere al massimo di utenti potenziali la possibilità di usufruire del servizio pubblico, nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 507/93.

9. Il servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani viene effettuato all'interno del perimetro del territorio comunale, così come definito dal contratto di servizio.

ART. 2 APPLICABILITA'

1. Sono oggetto del presente regolamento:

- le disposizioni per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti

urbani;

- le modalità del servizio raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- le modalità del conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- le modalità di raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- le disposizioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi che possono provocare problemi di impatto ambientale (ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, ecc.);
- le disposizioni per la raccolta differenziata di materiali inerti derivanti da costruzione e demolizione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- le disposizioni per la raccolta differenziata di rifiuti assimilabili agli urbani di origine sanitaria derivanti strutture pubbliche e private;
- le modalità di raccolta dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani;
- il trasporto ed il conferimento ad impianti autorizzati di recupero e/o smaltimento per le specifiche tipologie di rifiuti;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero o allo smaltimento.

ART. 3 PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è disciplinata al fine di garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo. In particolare:

- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degradamento dell'ambiente e del paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- devono essere rimarcati i principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

2. Il regolamento disciplina il sistema di gestione rifiuti sul territorio del Comune di Taggia e definisce controlli efficaci al fine di garantire gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

3. L'utente è coinvolto nella gestione dei rifiuti sia nell'osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari, sia nel contribuire finanziariamente mediante l'apposito sistema di tassazione statuito, nonché nell'impegno a ridurre la produzione di rifiuti alla fonte.

4. La gestione del rifiuto dev' essere effettuata osservando i seguenti criteri generali:

- limitare la produzione dei rifiuti;
- definire un sistema di filiera che miri ad ottenere un reale recupero della materia;
- evitare ogni danno o pericolo per la salute;
- garantire l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta sia

indiretta;

- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, che sia acqua, aria, suolo, flora e fauna;
- evitare di danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati dalla normativa vigente;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti.

ART. 4 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:

- a) **RIFIUTO**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell'allegato A, Parte IV del D.Igs n. 152/2006 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
- b) **RIFIUTI DOMESTICI** : rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- c) **RIFIUTI ASSIMILATI**: i rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, attività artigianali, attività commerciali, attività di servizio, ospedali e istituti di cura affini, attività industriali con esclusione dei rifiuti provenienti dai locali di lavorazione.
- d) **RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**: pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F", batterie per auto, altri prodotti pericolosi di impiego domestico quali olii vegetali ed animali residua della cottura di alimenti.
- e) **PRODUTTORE**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti.
- f) **RIFIUTO SECCO RICICLABILE**: la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo.
- g) **RIFIUTI CIMITERIALI**: i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione peraltro delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimitero, estumulazioni ed esumazioni (Art. 184, comma 2, lettera f del D.Igs n. 152/2006 e s.m.i) classificati come rifiuti urbani, con esclusione dei residui di fiori e vegetali in genere, cere, lumini, addobbi, corone funebri, carta, cartone, plastica e altri scarti derivabili da operazioni di pulizia e giardinaggio assimilabili a verde ed agli RSU e dei materiali lapidei.
- h) **FRAZIONE UMIDA**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata o selezione o trattamento dei rifiuti urbani (es. residui alimentari e ortofrutticoli).
- i) **RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI**: gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato.
- j) **RIFIUTI MERCATALI**: i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o di mercati con prevalenza di banchi alimentari e non alimentari.
- k) **RIFIUTI INGOMBRANTI**: beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (p.e. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.
- l) **BENI DUREVOLI**: si intendono i beni di cui all'art. 227 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e distintamente lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, surgelatori, condizionatori d'aria, monitor TV e PC.
- m) **IMBALLAGGIO**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la

loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

- n) **IMBALLAGGIO PER LA VENDITA O IMBALLAGGIO PRIMARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- o) **IMBALLAGGIO MULTIPLO O IMBALLAGGIO SECONDARIO:** imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- p) **IMBALLAGGIO PER IL TRASPORTO O IMBALLAGGIO TERZIARIO:** imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
- q) **VETRO:** i contenitori di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.
- r) **BARATTOLI O SCATOLAME:** si intendono i contenitori in alluminio, acciaio o banda stagnata.
- s) **CARTA:** i giornali, le riviste, i libri, la carta utilizzata da uffici sia privati che pubblici, ed il cartone; sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, ecc.).
- t) **PLASTICA:** si intendono gli imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro ANCI e CONAI.
- u) **GESTIONE:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche dopo la chiusura;
- v) **RACCOLTA:** l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- w) **RACCOLTA DIFFERENZIATA:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia. La frazione organica umida è raccolta separatamente o con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti biodegradabili certificati;
- x) **SMALTIMENTO:** le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta dei D.Igs n. 152/2006;
- y) **RECUPERO:** le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D.Igs n. 152/2006;
- z) **CERNITA:** le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;
- aa) **TRASPORTO:** le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- bb) **TRATTAMENTO:** le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;
- cc) **CONFERIMENTO:** le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;
- dd) **LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali sono originati i rifiuti;
- ee) **DETENTORE:** il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;
- ff) **STOCCAGGIO:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Igs n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;
- gg) **DEPOSITO TEMPORANEO:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel

luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:

1. i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotriifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
2. i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi nel caso di rifiuti pericolosi o i 20 metri cubi nel caso di rifiuti non pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 metri cubi l'anno e il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3. il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4. devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
5. per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

hh) **SOTTOPRODOTTO**: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del D.Igs n. 152/2006, che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2. il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;
4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3, ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;
5. abbiano un valore economico di mercato;

ii) **MATERIA PRIMA SECONDARIA**: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181 bis del D.Igs n. 152/2006;

jj) **COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO (Css)**: combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate delle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni

kk) **COMPOST DA RIFIUTI**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità;

ll) **COMPOST DI QUALITÀ**: prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 e successive modifiche e integrazioni;

mm) **EMISSIONI**: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, lettera b) del D.Igs n. 152/2006;

nn) **SCARICHI IDRICI**: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff) dei D.Igs n. 152/2006;

oo) **INQUINAMENTO ATMOSFERICO**: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, lettera

- a) del D.Igs n. 152/2006;
- pp) **GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI**: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, come definita alla lettera d), ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade;
- qq) **CENTRO DI RACCOLTA**: area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata Stato - Regioni, città e autonomie locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- rr) **SPAZZAMENTO**: le operazioni di pulizia e rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, e sulle rive dei torrenti.
- ss) **SPAZZATURA STRADALE**: i rifiuti raccolti durante il normale servizio di pulizia delle strade. Sono pertanto da individuare in detta categoria la polvere stradale, la fanghiglia, la sabbia, la ghiaia, compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica, i rifiuti giacenti sul sedime stradale pubblico o ad uso pubblico, i detriti, i rottami, i cocci, il fogliame, i rami secchi, ecc.
- tt) **RACCOLTA "STRADALE"**: la raccolta attuata con l'utilizzo di cassonetti, contenitori vari posizionati su strade pubbliche o soggette ad uso pubblico. I passaggi e le frequenze di raccolta vengono strutturati e programmati sulla base delle particolari caratteristiche urbanistiche del territorio e possono essere potenziati su base stagionale
- uu) **RACCOLTA "STRADALE DI PROSSIMITA'"**: la raccolta attuata con l'utilizzo di cassonetti, contenitori, posizionati su strade pubbliche o soggette ad uso pubblico, destinando tali contenitori ad un gruppo limitato di utenze. A tale scopo, i contenitori possono essere dotati di sistemi di chiusura meccanica od elettronica, assegnando agli conferimento dei rifiuti urbani;
- vv) **RACCOLTA "DOMICILIARE"** (op. "PORTA A PORTA"): la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati.
- ww) **RACCOLTA SU CHIAMATA**: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata previamente con il soggetto gestore.
- xx) **UTENZA/E DOMESTICA/CHE**: famiglie che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;
- yy) **UTENZA/E NON DOMESTICA/CHE**: utenze diverse dalle famiglie, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo, le attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi e agricole oltre che le associazioni, le fondazioni, gli enti pubblici che utilizzano i servizi pubblici di gestione dei rifiuti;
- zz) **UTENZA/E SINGOLA/E**: famiglia o utenza non domestica, cui è associata un'unità immobiliare alla quale può essere assegnata una dotazione di contenitori destinata all'uso esclusivo da parte della medesima famiglia o utenza non domestica;
- aaa) **UTENZA/E DOMESTICA/CHE CONDOMINIALE/I**: famiglie situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze domestiche che vi hanno sede;
- bbb) **UTENZA/E NON DOMESTICA/CHE CONDOMINIALE/I**: utenze non domestiche situate in un'unità immobiliare o in un insieme di unità immobiliari cui può essere assegnata una dotazione congiunta di contenitori a uso della generalità delle utenze non domestiche che vi hanno sede;

ART. 5 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. I rifiuti sono classificabili, secondo l'origine, in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali**, e secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono da intendersi come **rifiuti urbani** quelli individuati all' art. 184 comma 2 del D.Igs n. 152/2006 e s.m.i., come di seguito precisato:
 - a. **rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (di cui all'Art.184, comma 2 lettera a, dei D.Igs n. 152/2006);
 - b. **rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani**, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell' art. 198, comma 2, lettera g) del D.Igs n. 152/2006, per quantità e qualità;
 - c. **i rifiuti derivanti dalle operazioni di spazzamento stradale;**
 - d. **rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche** o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. **rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aiuole e aree cimiteriali;
 - f. **rifiuti cimiteriali** (di cui art.184, comma 2, del D.Igs n. 152/2006);
 - g. **rifiuti sanitari**, che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978 n. 833 ed assimilati ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.
3. Sono da intendersi come rifiuti speciali quelli di seguito precisati:
 - a. rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 cc;
 - b. rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art 184 bis;
 - c. rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
 - d. rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
 - e. rifiuti derivanti da attività commerciali;
 - f. rifiuti derivanti da attività di servizio;
 - g. rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui al precedente comma 2 del presente articolo;
 - i. macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j. veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - k. combustibile derivato da rifiuti.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs n. 152/2006.
5. L'elenco dei rifiuti di cui all'allegato D alla parte quarta del D.lgs. n. 152/2006 include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell'origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi, ferma restando la definizione di cui all'articolo 183. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono essere emanate specifiche linee guida per agevolare l'applicazione della classificazione dei rifiuti introdotta agli allegati D e I.

ART. 6 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI AI RIFIUTI URBANI

1. Possono essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quello di civile abitazione, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.lgs. 152/2006.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 184, lettera b), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.lgs. 152/2006, in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano a applicarsi le disposizioni degli articoli 18, comma 2, lettera d), e 57, comma 1, D.lgs. 05 febbraio 1997, n. 22.

3. La gestione dei rifiuti speciali assimilati avviati allo smaltimento sono gestiti in privativa dal Comune, secondo le disposizioni dell'art. 198 del D.lgs. 152/2006.

4. Per l'aspetto qualitativo sono assimilati ai rifiuti urbani, fino alla entrata in vigore dei criteri determinati dallo Stato, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e), i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati, a titolo esemplificativo, al n. 1, punto 1.1.1 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, riprodotto nell'Allegato 1, paragrafo 1.1, al presente Regolamento, a eccezione dei rifiuti classificati come pericolosi dalla normativa vigente.

5. Per l'aspetto quantitativo, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi di cui al comma 1 per le quantità massime indicate, per ciascuna categoria di utenza non domestica, nell'Allegato 1, paragrafo 1.2. Le predette quantità sono espresse in kg/m²/anno e i valori unitari si applicano alle superfici dichiarate dalle utenze non domestiche per la commisurazione e la riscossione del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 201/2011 e s. m. e i. Le predette quantità sono mutate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, Allegato I, tabella 4a, valore medio per l'area geografica Nord.

6. Per l'attribuzione della categoria di cui all'Allegato 1, paragrafo 1.2, si fa riferimento all'attività effettivamente esercitata dall'utenza non domestica e, laddove necessario, si attribuisce la categoria più affine sotto il profilo della produttività potenziale di rifiuti, sempre considerata l'attività effettivamente esercitata.

7. I produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e da quelli speciali assimilati e a non conferirli al servizio pubblico di raccolta fatte salve specifiche autorizzazioni secondo la normativa vigente.

ART. 7 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a. i rifiuti radioattivi;
- b. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- c. le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d. le acque di scarico ed i rifiuti allo stato liquido;

- e. i materiali esplosivi in disuso;
- f. le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli senza fini di lucro;
- g. le attività di recupero di cui all' allegato C della Parte quarta del D.Igs n. 152/2006 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.
- h. i rifiuti sanitari
- j. i rifiuti costituiti da veicoli fuori uso
- i. i rifiuti provenienti da beni e prodotti contenenti amianto.

ART. 8 COMPETENZE DEL COMUNE

1. Al Comune competono, con diritto di privativa, le seguenti attività, alle quali lo stesso può provvedere mediante soggetti terzi:

- la gestione dei rifiuti urbani in tutte le fasi della filiera;
- la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani in tutte le singole fasi;
- la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico;
- l'attuazione di iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali, nonché di smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;
- l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei criteri previsti dal Titolo II e richiamati dall'All. E parte IV del D.Igs n. 152/2006 e s.m.i.;
- la gestione delle materie recuperate e l'ottimizzazione del sistema al fine di promuovere la produzione di materie prime-seconde;
- la definizione di una relazione annuale scritta sulla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- la definizione delle modalità di conferimento sia per la raccolta "stradale" o "stradale di prossimità" che per il porta a porta, delle frazioni da raccogliere, da parte degli utenti;
- l'attuazione e la comunicazione delle modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni, come definito in contratto per il servizio di raccolta porta a porta e/o stradale (di prossimità).

2. La privativa non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi abilitati.

3. Il Comune, avvalendosi eventualmente del gestore del servizio, può svolgere le seguenti attività:

- a.** lo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, ove previsto dal Capitolato Speciale di Appalto, previa stipula di apposita convenzione prevista dal presente regolamento;
- b.** l'analisi degli elaborati inerenti gli interventi di lottizzazione e di autorizzazione edilizia per quanto concerne gli spazi necessari alla collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

4. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:

- a. Controllo del corretto conferimento dei rifiuti da parte del privato
- b. Controllo del corretto svolgimento della raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società incaricata.
- c. L'approvazione di progetti e l'autorizzazione della loro realizzazione in materia di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, nel caso in cui l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguardi un'area compresa nel solo territorio comunale ai sensi dell' art. 242 comma 10 del D.Igs n. 152/2006 e secondo le procedure previste dallo stesso disposto normativo e dal D.M. 25.10.1999, n.471.

d. Emissione di ordinanza del Sindaco di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art.192 del D.Igs n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

e. L'adozione dei provvedimenti di diffida a provvedere nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi dell'art. 242, comma 2, del D.Igs n. 152/2006.;

5. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili e urgenti, secondo i disposti dell' art. 191 del D.Igs n. 152/2006, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente gli enti preposti.

6. Il Comune è tenuto a comunicare alla Regione ed alla Provincia ed altri enti competenti, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative, tutte le informazioni e i dati sulla gestione dei rifiuti urbani, con espresso riferimento alla produzione dei rifiuti ed alla percentuale di raccolta differenziata, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Regione.

7. L'Amministrazione comunale riceve, come previsto all'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto in vigore, dal gestore del servizio, dettagliate relazioni sullo stato di attuazione e conduzione dei vari servizi, redatte ed inoltrate nei modi e tempi previsti dal citato art. 13.

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

ART. 9 NORME GENERALI PER L'UTENZA

1. I rifiuti devono essere conferiti dagli utenti al servizio di raccolta, nel rispetto delle modalità e delle disposizioni dettate dal presente Regolamento, a cura del produttore o del detentore.

ART. 10 TERRITORIO COPERTO DAL SERVIZIO

1. La zona del territorio comunale interessata alla raccolta dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è stabilita in sede di definizione del contratto di servizio.

2. Si intendono coperti dal pubblico servizio di raccolta gli edifici che risultino all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta anche con il solo imbocco della relativa strada privata d'accesso.

ART. 11 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA

1. L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi di raccolta sono stabiliti, nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale e dalle prescrizioni contenute nel contratto di servizio.

2. La raccolta "domiciliare" detta anche "porta a porta" è caratterizzata dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati alle utenze conferenti e si realizza mediante sistemi di conferimento e di raccolta periodici, all'interno di/presso spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefiniti. Al fine del raggiungimento degli obiettivi posti questa modalità di raccolta dei rifiuti urbani viene estesa il più possibile a tutto il territorio comunale. In alcuni casi possono essere impiegate soluzioni diverse per esigenze di funzionalità come ad esempio la raccolta di "prossimità". Nelle zone in cui l'Amministrazione comunale ha scelto di adottare la modalità di raccolta domiciliare gli utenti hanno l'obbligo di ricoverare i contenitori all'interno delle proprie pertinenze abitative.

3. La raccolta "stradale" o di "prossimità" avviene mediante contenitori posizionati per strada, ai quali possono conferire gli utenti in base alle diverse tipologie di materiali consentiti per detti contenitori.

4. Il soggetto gestore del servizio, previa approvazione da parte del Comune, si impegna a dare comunicazione ai cittadini della modalità del servizio adottata, anche tramite il sito internet di entrambi

i soggetti, anche con riferimento al contratto di servizio in essere.

5. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale, le modalità di conferimento, il numero e la volumetria dei contenitori e le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative del territorio servito, correlate all'ottenimento degli obiettivi posti dalla legislazione vigente in materia di raccolta e gestione dei rifiuti.

ART. 12 CONFERIMENTI

1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all'effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.

2. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della frazione organica putrescibile dei rifiuti e degli scarti vegetali (frazione verde).

3. In considerazione dell'elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

4. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio.

5. Qualora i contenitori siano colmi è consentito l'uso dei contenitori circostanti e non è comunque consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale e/o del gestore del servizio.

6. Nel caso di raccolta a mezzo di sacchi condominiali, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature del Servizio, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.

7. I rifiuti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto dal presente regolamento.

8. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge. È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, materiali in fase di combustione o che possano recare danno alle attrezzature ed ai mezzi di raccolta e trasporto.

9. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Per il loro conferimento ci si deve attenere a quanto previsto dal presente regolamento.

10. È vietato l'utilizzo di trituratori dei rifiuti, installati presso le abitazioni e le altre utenze, atti al conferimento dei rifiuti triturati in fognatura.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

ART. 13 PRINCIPI GENERALI

1. La raccolta differenziata è istituita nell'intero territorio comunale.
2. Nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica e economica, il Comune stabilisce:
 - a) quali sono i flussi di rifiuti raccolti separatamente;
 - b) la tipologia e la quantità di contenitori necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - c) le modalità del conferimento;
 - d) le frequenze di raccolta o di svuotamento dei contenitori;
 - e) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.
3. La raccolta differenziata può essere organizzata, per singole frazioni merceologiche omogenee di rifiuti ovvero per frazioni merceologiche congiunte (raccolta multi - materiale), tramite il sistema domiciliare, con contenitori a uso di utenze singole o condominiali, ovvero tramite il sistema stradale di prossimità.
4. Le frequenze di raccolta sono stabilite in funzione della realtà territoriale e della tipologia di rifiuto, tenuto conto anche delle caratteristiche specifiche dell'utenza.
5. Al fine di agevolare la separazione da parte degli utenti, ed evitare errori di conferimento, i contenitori utilizzati per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili da quelli per i rifiuti indifferenziati e le frazioni a cui sono dedicati e le frazioni indesiderabili devono essere chiaramente riportate sui contenitori e rilevabili dalla forma o dal colore degli stessi.
6. Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.
7. Il gestore del servizio, in accordo con l'Amministrazione Comunale, può promuovere forme sperimentali di raccolta differenziata per specifici materiali o categorie di utenti o aree del territorio cittadino.
8. Le utenze domestiche e non domestiche sono tenute a rispettare quanto prescritto nel presente Regolamento e nei provvedimenti attuativi adottati dall'Amministrazione ovvero dal soggetto gestore per tutte le frazioni di rifiuto.
9. Il Sindaco ha facoltà di emanare ordinanze per vincolare gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta.
10. L'articolazione dei servizi nelle diverse aree del territorio comunale e le modalità di conferimento sono stabilite con provvedimenti attuativi dell'Amministrazione ovvero del soggetto gestore in relazione alle caratteristiche e alle esigenze del territorio servito e alla economicità ed efficienza del servizio in coerenza con gli obiettivi programmatici fissati dall'Amministrazione stessa.
11. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di imporre ai proprietari o agli amministratori degli immobili il posizionamento dei contenitori all'interno di aree private, al fine di poter adottare sistemi integrati domiciliari di raccolta. L'amministratore del condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.
12. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere, in forma convenzionata, servizi integrativi per le raccolte differenziate di rifiuti speciali per specifiche utenze di produttori e secondo modalità che saranno definite, in base a specifiche esigenze, con appositi atti amministrativi.
13. E' obbligo per il costruttore di nuovi edifici individuare le aree per il posizionamento dei cassonetti: tale obbligo è applicato anche alle ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato.

ART. 14 - RACCOLTA DOMICILIARE

1. Il Comune di Taggia pratica la raccolta domiciliare come modalità prioritaria della raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati

2. La raccolta domiciliare è organizzata mediante:

a) l'assegnazione a ciascuna utenza, domestica e non domestica, singola o condominiale, di contenitori di volume variabile destinati al conferimento separato dei rifiuti;

b) il prelievo diretto, senza l'ausilio di contenitori, di determinate frazioni merceologiche di rifiuto, poste dall'utente in modo ordinato fuori del proprio domicilio, ove ciò sia economicamente vantaggioso, tecnicamente possibile e non pregiudizievole dal punto di vista igienico-sanitario.

3. Con riguardo alla raccolta domiciliare, il Comune determina:

a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte a domicilio;

b) il tipo e la quantità di contenitori utilizzabili tra cassonetti carrellati, sacchi, mastelli e altre attrezzature, tenuto conto anche delle caratteristiche chimiche e fisiche dei rifiuti e di quelle specifiche dell'utenza;

c) la capacità e il numero di contenitori assegnabili all'utenza per singole frazioni di rifiuto;

d) le frequenze di raccolta o di svuotamento o di prelievo dei contenitori;

e) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.

ART. 15 - RACCOLTA STRADALE DI PROSSIMITA'

1. Nei casi in cui, per la particolare conformazione urbana del territorio, la raccolta domiciliare non possa essere praticata la raccolta differenziata può essere organizzata mediante una raccolta stradale di prossimità, che si attua con il posizionamento su suolo pubblico, o su aree soggette a uso pubblico, di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani destinando tali contenitori a un gruppo limitato di utenze. A tale scopo, i contenitori possono essere dotati di sistemi di chiusura meccanica o elettronica, assegnando agli utenti, cui tali contenitori sono destinati, gli strumenti per la loro apertura ai fini del conferimento dei rifiuti urbani.

2. Con riguardo alla raccolta stradale di prossimità, il Comune può determinare:

a) quali frazioni di rifiuto sono raccolte con cassonetti stradali;

b) la capacità e il numero di contenitori da collocare sul territorio per le singole frazioni di rifiuto;

c) le frequenze di svuotamento;

d) le frequenze di lavaggio e di igienizzazione dei cassonetti.

ART. 16 CARATTERISTICHE GENERALI DEI CONTENITORI

1. I contenitori per i rifiuti urbani, di proprietà dell'Amministrazione comunale, devono essere, sul piano tipologico, quelli previsti dal contratto di appalto del servizio.

2. I contenitori (sacchi, mastelli, cassonetti carrellati) destinati alla raccolta domiciliare vengono consegnati dal gestore del servizio congiuntamente ad un codice identificativo numerico adesivo che dovrà essere incollato a cura di ogni singolo utente al momento del conferimento dei contenitori ricevuti.

3. I contenitori per la raccolta domiciliare e per la raccolta stradale di prossimità, depositati all'aperto e esposti agli agenti atmosferici, devono avere caratteristiche tali da:

a) favorire e agevolare il conferimento delle varie frazioni di rifiuti;

b) evitare la fuoriuscita e la dispersione dei rifiuti in essi depositati, sia a causa di oggetti taglienti o acuminati, sia a causa di eventi di natura eolica o a seguito dell'azione di animali randagi;

c) evitare l'infiltrazione al loro interno di acque meteoriche;

d) contenere eventuali liquami che possono generarsi dal percolamento dei rifiuti di natura

organica;

e) favorire le operazioni di movimentazione, anche manuale, e di svuotamento meccanizzate;

f) agevolare le operazioni di lavaggio e di igienizzazione, sia degli stessi contenitori sia del luogo in cui sono posizionati.

4. In considerazione dei criteri di cui al comma precedente:

a) i materiali con cui sono realizzati i contenitori devono essere idonei a sopportare sollecitazioni fisico - meccaniche e chimiche, derivanti dalle operazioni di riempimento, movimentazione, lavaggio e svuotamento degli stessi;

b) i contenitori devono essere a tenuta e muniti di idoneo coperchio;

c) i contenitori devono essere dotati di tutti gli accorgimenti che ne permettano la movimentazione, anche manuale, e lo svuotamento meccanizzato; le superfici interne dei medesimi devono essere lisce e con angoli arrotondati.

5. Sui cassonetti di prossimità sono indicati il tipo di rifiuto che vi si può introdurre oltre che apposita segnaletica stradale catarifrangente.

6. I cassonetti destinati alla raccolta domiciliare dei rifiuti indifferenziati residuali e dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina possono essere dotati di *transponder passivo* per il rilevamento informatizzato degli svuotamenti.

7. È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte se non autorizzate dall'Amministrazione. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla posizione dei contenitori, le amministrazioni o i conduttori degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta al gestore del servizio, che, previa verifica delle condizioni specifiche, di concerto con l'Amministrazione, deve dare una risposta motivando l'accoglimento o meno delle richieste entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

8. È vietato ai proprietari, e ai detentori a qualunque titolo di veicoli, di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o scarsamente agevole il servizio di raccolta.

9. In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il gestore del servizio da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

10. Per le nuove costruzioni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni.

ART.17 POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI SU AREE PRIVATE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE

1. Ai fini della raccolta domiciliare, i contenitori devono essere posizionati in aree pertinenziali private, esterne ai fabbricati, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità, su una superficie piana, pavimentata e appositamente delimitata tramite segnaletica orizzontale, al fine di

favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.

2. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire intralcio o ostacolo al passaggio, nelle suddette aree pertinenziali private dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o a altre aree private.

3. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere dell'Amministrazione comunale.

4. L'utente, individuato come il produttore dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera f), del D.lgs. 152/2006, è proprietario e responsabile degli stessi sino al momento della loro esposizione su strada pubblica finalizzata alla raccolta e, in quanto tale, è tenuto al deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono stati prodotti (ossia nelle proprie abitazioni o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza delle medesime, se trattasi di utenze domestiche, ovvero negli altri locali o in aree private esterne non soggette a uso pubblico di pertinenza dei medesimi, se trattasi di utenze non domestiche). La possibilità di deposito temporaneo su suolo pubblico, è riservata alle sole ipotesi in cui lo spazio privato dell'utenza produttrice risulti inesistente o inidoneo, nei casi previsti dal comma 5.

5. Nei casi in cui, sulla base di apposita valutazione dell'Amministrazione comunale, risulti impossibile il rispetto dei succitati criteri di internalizzazione dei contenitori, i medesimi possono essere posizionati sul suolo pubblico, riservando il loro utilizzo esclusivamente alle utenze a cui sono espressamente dedicati.

6. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi del presente articolo e a astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.

7. I soggetti tenuti all'obbligo di custodia di cui sopra rispondono al gestore del servizio dell'alienazione e/o danneggiamento dei contenitori per la raccolta dei rifiuti che sono attribuiti in comodato d'uso al condominio o alla singola proprietà e hanno l'obbligo di farsi carico della pulizia degli stessi.

8. L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali. In presenza di stabili posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, previa autorizzazione dei proprietari e "nulla osta" del Comune, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento delle attrezzature, con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici

ART. 18 POSIZIONAMENTO DEI CONTENITORI SUL SUOLO PUBBLICO O SU AREE SOGGETTE A USO PUBBLICO

1. Ai fini della raccolta stradale di prossimità, ovvero ai fini della raccolta domiciliare quando è accertata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, l'impossibilità di posizionamento su aree private, i contenitori sono collocati sul suolo pubblico o su aree soggette a uso pubblico.
2. I contenitori devono essere posizionati su superfici piane, pavimentate e appositamente delimitate tramite segnaletica orizzontale, al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti, la movimentazione dei medesimi contenitori e la pulizia dell'area interessata.
3. Il posizionamento dei contenitori, adeguatamente muniti di apposita segnaletica stradale catarifrangente, non deve costituire pericolo o intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
4. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello di piano terra o di piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni o di attività produttive, fatti salvi i casi di oggettiva e documentata impossibilità per i quali sarà individuato idoneo spazio alternativo previo parere dell'Amministrazione comunale.
5. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate dall'Amministrazione comunale e a astenersi da qualsiasi danneggiamento o uso improprio degli stessi.
6. La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico, o su suolo privato ad uso pubblico, viene definita dal gestore del servizio in accordo con l'ufficio preposto del Comune. Tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada.
7. Nella definizione della precisa collocazione devono essere tenute in conto le prescrizioni del Codice della Strada, nonché le esigenze di igiene, di sicurezza, di ordine pubblico e di rispetto dell'assetto architettonico. I contenitori su strada devono essere conformi a quanto regolamentato dal Codice della Strada, riportando le istruzioni da seguire per il conferimento delle frazioni merceologiche a cui sono dedicati e indicando i materiali da introdurre e da non introdurre.
8. I contenitori collocati sul suolo pubblico, o in luoghi stabiliti in base a criteri definiti dal gestore del servizio e condivisi dall'Amministrazione Comunale, devono essere vuotati e lavati con le frequenze stabilite dal Contratto di Servizio e comunque mantenuti puliti, così da non creare inconvenienti igienici.

ART. 19 ASSEGNAZIONE DEI CONTENITORI ALLE UTENZE PER LA RACCOLTA DOMICILIARE E GESTIONE DELLE VARIAZIONI

1. Ai fini della raccolta domiciliare, qualora la stessa sia eseguita con appositi contenitori, l'utenza è giuridicamente obbligata a accettare in comodato e a custodire i contenitori assegnati, in quanto tale attrezzatura è funzionale al regolare svolgimento di un servizio pubblico essenziale.
2. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate ai sensi degli articoli 12 e 13. E' fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati a altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.

3. Gli utenti sono tenuti a usare i suddetti contenitori secondo le disposizioni del presente Regolamento, a astenersi da modifiche strutturali e da danneggiamenti degli stessi, provvedendo alla loro custodia secondo la dovuta diligenza. Sono a carico dell'utente eventuali danni derivanti dall'uso o dal posizionamento impropri dei cassonetti.

4. La tipologia e la capacità dei contenitori sono stabilite sulla base della produzione attesa di rifiuti da parte delle utenze, determinata con rilevamenti specifici oppure applicando le stime e le statistiche fornite dalla ricerca più avanzata nel settore. Per le utenze non domestiche, la tipologia e la capacità dei contenitori sono determinati conformemente ai predetti principi, tenuto conto dei criteri dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento.

5. Laddove si verificano esigenze particolari, possono essere concesse variazioni delle dotazioni iniziali di contenitori al fine di consentire all'utenza la corretta fruizione dei servizi di raccolta. Per le utenze non domestiche, le suddette variazioni non devono determinare il superamento dei limiti dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani stabiliti dal presente Regolamento. La richiesta di variazione da parte degli utenti deve essere presentata al responsabile del servizio.

6. Gli utenti sono tenuti a comunicare al gestore del servizio lo smarrimento dei contenitori o il loro danneggiamento.

7. Ove lo smarrimento o il danneggiamento non siano imputabili al detentore, la sostituzione è effettuata a carico del Comune.

ART. 20 ESPOSIZIONE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE

1. Ai fini dello svuotamento o del ritiro da parte del gestore del servizio, i contenitori destinati alla raccolta domiciliare devono essere esposti su suolo pubblico o soggetto a uso pubblico nelle adiacenze del proprio numero civico a cura degli utenti, o di persone dagli stessi preposte, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati dal Comune.

2. L'esposizione dei contenitori su suolo privato è ammessa solo nei casi in cui l'esposizione sul suolo pubblico non sia oggettivamente possibile, previo accertamento dell'Amministrazione comunale. In tale caso, il proprietario o l'amministratore dell'immobile devono autorizzare l'accesso alle aree private al gestore del servizio dello svuotamento o del ritiro dei contenitori, sempre che ciò non incida negativamente sull'efficienza, sull'efficacia e sull'economicità del servizio. L'Amministrazione comunale rimane estranea agli accordi conclusi tra il proprietario o l'amministratore dell'immobile e il gestore del servizio.

3. Dopo l'avvenuto svuotamento da parte del gestore del servizio, gli utenti sono tenuti a riposizionare i contenitori nelle aree private pertinenziali entro il termine che verrà stabilito dall'Amministrazione comunale, di concerto col gestore del servizio.

ART. 21 OPERAZIONI DI RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è attivo di regola tutti i giorni lavorativi, e la raccolta viene

effettuata secondo la frequenza ed il calendario stabiliti dal gestore del servizio, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal Contratto di Servizio.

2. Il gestore del servizio provvede alle particolari forme di organizzazione necessarie a sopperire alle condizioni generate da festività infrasettimanali o doppie, nonché da ogni altro evento straordinario che comporti delle turbative al normale svolgimento del servizio di raccolta (scioperi, guasti dei mezzi, ecc.).

3. La raccolta può essere effettuata in orario diurno e notturno, in base a quanto previsto dal contratto di servizio.

4. È fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori da parte degli operatori e dei mezzi addetti alla raccolta, sia su suolo pubblico, sia in aree private.

ART. 22 TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani deve essere effettuato con idonei automezzi, come previsto dal contratto di servizio. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelle specifiche vigenti nel territorio comunale, fatte salve le autorizzazioni concesse dall'Amministrazione Comunale relative:

- all'accesso alle corsie preferenziali, alle zone a traffico limitato, alle isole pedonali;
- alla fermata in zone soggette a divieto o in seconda posizione;

2. Sono da considerarsi parte integrante delle attività di raccolta e trasporto:

- le operazioni di trasbordo dei rifiuti da mezzi più piccoli a mezzi più grandi e lo stazionamento dei rifiuti nei mezzi di trasporto;
- il conferimento e l'accumulo temporaneo dei rifiuti urbani differenziati in frazioni merceologiche omogenee, l'eventuale cernita ed il raggruppamento per il trasporto.

ART. 23 STAZIONAMENTO E DEPOSITO DEI MEZZI

1. Lo stazionamento dei rifiuti effettuato nei mezzi di trasporto senza che in essi avvengano manipolazioni è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e trasporto a condizione che tale attività sia svolta in aree apposite, e che la sosta non superi un termine temporale congruo.

2. L'intero ciclo deve essere completato nel termine di 72 ore.

3. Il deposito dei mezzi, lo stazionamento e il trasbordo dei rifiuti, comprese le attività connesse di lavaggio dei mezzi e compattazione dei rifiuti sono soggetti ad approvazione e/o parere dell'Autorità Sanitaria Locale competente, comprese le modifiche delle attività che comportino l'introduzione di fasi operative aggiuntive.

ART. 24 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

1. Il Centro di raccolta, così come definito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 13 maggio 2009 "Modifica del decreto 8 aprile 2008, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani" e s.m.i è da considerarsi parte integrante della fase di raccolta. Presso il Centro possono conferire i rifiuti sia le utenze domestiche, in modo gratuito, sia le utenze del mondo imprenditoriale, previa opportuna autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Il conferimento di alcune tipologie di rifiuti da parte delle utenze non domestiche potrà essere condizionato alla sottoscrizione di apposite convenzioni con l'Amministrazione Comunale e/o il gestore del centro, al pagamento di una tariffa di conferimento e/o alla eventuale compilazione del formulario per il trasporto dei rifiuti.

2. Il Centro è allestito e gestito in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 1 al decreto 13 maggio 2009 e s.m.i. e il soggetto gestore deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui

all'art. 212 del Dlgs 152/2006, nella Categoria 1 "Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani" di cui all'art. 8 del DM 28 aprile 1998, n. 406.

3. La raccolta presso tale centro riguarda particolari tipi di rifiuto, elencati nell'autorizzazione alla gestione rilasciata dal Comune.

4. E' vietato depositare all'esterno del Centro di Raccolta qualsiasi tipo di rifiuto.

5. Il prelievo dei materiali stoccati nelle specifiche aree e/o contenitori viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore del Centro di raccolta comunale o di soggetti terzi espressamente incaricati dall'Amministrazione.

6. Annualmente il soggetto titolare della gestione dei Centri di raccolta, entro il successivo mese di marzo, deve redigere un sintetico rapporto sul funzionamento di tale servizio, al fine di poter individuare eventuali interventi migliorativi.

7. Il Centro comunale di raccolta deve essere dotato di personale in grado di far depositare negli spazi opportuni i materiali, divisi per flussi omogenei. Lo stesso personale potrà provvedere al monitoraggio dei rifiuti conferiti con riferimento all'identificazione del soggetto e alla tipologia di conferito. La banca dati riferita a tale servizio sarà in qualsiasi momento a disposizione dell'autorità comunale preposta al controllo.

ART. 25 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE FRAZIONI CARTACEE (CARTA E CARTONE)

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di carta e di cartone è determinato tra quelli di seguito indicati:

- a) raccolta domiciliare di materiale sfuso e piegato in pacchi o inserito in appositi contenitori consegnati a cura del gestore del servizio;
- b) posizionamento di cassonetti stradali di prossimità.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di carta e di cartone riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) libri, giornali, riviste, quaderni privi di parti estranee (di metallo, plastica o tessuto) e di fogli plastificati;
- b) fogli per fotocopiatrici, stampanti e fax;
- c) imballaggi di carta e di cartone privi di parti estranee.

3. Non devono essere conferiti con i rifiuti di carta e di cartone, i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) la carta patinata e plastificata;
- b) la carta oleata;
- c) la carta copiativa;
- d) la carta chimica;
- e) la carta stagnola;
- f) la carta e il cartone sporchi o imbevuti di sostanze pericolose.

4. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi da quelli di carta e cartone.

5. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di carta e di cartone prima del conferimento.

ART. 26 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI DI PLASTICA

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi di plastica è determinato tra quelli di seguito indicati:

- a) assegnazione di contenitori domiciliari;
- b) posizionamento di cassonetti stradali di prossimità.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi di plastica, a titolo esemplificativo, riguarda i seguenti materiali:

- a) bottiglie dell'acqua minerale;
- b) bottiglie di bibite;
- c) bottiglie per olio da cucina;
- d) flaconi di prodotti per il lavaggio di biancheria e stoviglie;
- e) flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
- f) flaconi di sapone liquido;
- g) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
- h) vaschette per alimenti;
- i) sacchetti della spesa;
- j) sacchetti per congelatore;
- k) retine per frutta e verdura;
- l) confezioni sagomate per le uova;
- m) confezioni sagomate per cancelleria e giocattoli;
- n) reggette per pacchi;
- o) imballaggi per beni durevoli, tipo polistirolo, *pluriball*; p) pellicole in plastica per imballaggi.

3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti diversi dagli imballaggi di plastica, e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.

4. Gli utenti sono tenuti a ridurre il volume degli imballaggi di plastica prima del conferimento.

ART. 27 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di vetro è determinato tra quelli di seguito indicati:

- a) assegnazione di contenitori domiciliari;
- b) posizionamento di cassonetti stradali di prossimità.

2. Il conferimento separato dei rifiuti di vetro riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) bottiglie;
- b) barattoli per alimenti;
- c) contenitori di prodotti per l'igiene della persona;
- d) oggetti di vetro in genere e loro frammenti.

3. Non è ammesso il conferimento dei seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) lampadine elettriche e lampadine al *neon*;
- b) oggetti di ceramica, porcellana, terracotta, *arcopal*, *pyrex*;
- c) termometri, occhiali, specchi, vetro retinato, vetro opale, cristallo.

4. Non è ammesso il conferimento di oggetti non di vetro o di oggetti di vetro con residui dei prodotti al

cui contenimento sono destinati.

ART. 28 RACCOLTA DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI METALLICI

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti di imballaggi metallici è determinato tra quelli di seguito indicati:
 - assegnazione di contenitori domiciliari;
 - posizionamento di cassonetti stradali di prossimità.
2. Il conferimento separato dei rifiuti di imballaggi metallici riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
 - imballaggi in genere di alluminio e/ acciaio;
 - imballaggi in genere di banda stagnata.
3. Non è ammesso il conferimento di oggetti diversi dagli imballaggi metallici e di imballaggi con residui dei prodotti al cui contenimento sono destinati.
4. E' ammesso il conferimento dei rifiuti di imballaggi metallici di cui sopra negli stessi contenitori utilizzati per la raccolta del vetro (art. 27).

ART. 29 RACCOLTA DEI RIFIUTI COSTITUITI DA INDUMENTI USATI E TESSUTI

1. La raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti avviene tramite appositi contenitori stradali.
2. Per la raccolta dei rifiuti costituiti da indumenti usati e tessuti, il Comune può avvalersi anche della collaborazione delle associazioni di volontariato. A tale scopo, sono stipulate convenzioni con i soggetti individuati per regolamentare le modalità della raccolta, la tipologia, la quantità, il posizionamento e la frequenza di svuotamento dei contenitori. La convenzione prevede anche l'impegno, a carico del raccoglitore, di comunicare tempestivamente al Comune le quantità di materiale captate.
3. Il conferimento separato riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:
 - a) indumenti usati;
 - b) accessori dell'abbigliamento tipo cinture, borsette;
 - c) scarpe;
 - d) coperte.

ART. 30 RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI PUTRESCIBILI COSTITUITI DA SCARTI DI CUCINA

1. Sulla base di criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, può essere istituita la raccolta dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina, determinando il sistema di raccolta tra quelli di seguito indicati:
 - a) assegnazione di contenitori domiciliari;
 - b) posizionamento di cassonetti stradali di prossimità.
2. Il conferimento separato dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina riguarda i

seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) resti di frutta e di verdura;
- b) avanzi di cibo cotti o crudi;
- c) carta biodegradabile da cucina sporca o imbevuta di sostanze alimentari;
- d) gusci di uova;
- e) semi e granaglie;
- f) truciolato e segatura da legno non trattato, piccoli pezzi di legno non trattato;
- g) capelli recisi;
- h) cenere spenta (da caminetto o stufa);
- i) fondi di caffè e filtri del te;
- j) fiori recisi e piccole piante da appartamento;
- k) lettiere biodegradabili di piccoli animali domestici.

3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti diversi dagli scarti di cucina.

4. In ambiti territoriali caratterizzati da unità abitative aventi prevalentemente spazi pertinenziali privati idonei alla pratica dell'autocompostaggio, il Comune può stabilire di non attivare uno specifico servizio di raccolta differenziata dei rifiuti compostabili.

ART. 31 - RACCOLTA DEI RIFIUTI COSTITUITI DA SCARTI VEGETALI

1. Sulla base di criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza, può essere istituita la raccolta dei rifiuti costituiti da scarti di vegetali, mediante conferimento presso il centro di raccolta messo a disposizione dal Comune, secondo le modalità e gli orari dallo stesso indicate.

2. Il conferimento separato degli scarti vegetali riguarda i seguenti materiali, a titolo esemplificativo:

- a) sfalcio dei prati;
- b) foglie e fiori;
- c) ramaglie da potature;
- d) resti di alberi e piante;
- e) resti vegetali derivanti dalla pulizia di orti e giardini.

3. Non è ammesso il conferimento dei rifiuti diversi dagli scarti vegetali.

ART. 32 AUTOCOMPOSTAGGIO

1. L'autocompostaggio è il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto.

2. Il Comune sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali (frazione verde).

3. La pratica dell'autocompostaggio è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento o smaltimento, sottraendo i rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;
- b) riprodurre in forma controllata e vigilata i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del *compost*.

4. Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo, resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del thé privi di fermagli metallici, gusci di uova);

- b) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo, sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- c) segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato.
- d) cenere di combustione da scarti vegetali.
5. E' raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, per esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poichè rallentano il processo di compostaggio, di avanzi di cibo di origine animale e di lettiere biodegradabili di animali domestici.
6. Per praticare l'autocompostaggio, le utenze dotate di spazio verde esterno (orto, giardino) possono utilizzare compostiere, cumuli, buche, casse di compostaggio o altre tecniche idonee. L'area dove avviene il compostaggio deve essere situata nel territorio del Comune.
7. L'autocompostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, dev'essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa e priva di ristagni d'acqua, e il relativo processo dev'essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e di decoro.
8. La pratica dell'autocompostaggio deve rispettare una distanza minima di due metri dalle abitazioni site sugli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell' ammasso di materiale.
9. Si rimanda per gli aspetti non contemplati nel presente articolo a quanto stabilito nel Regolamento comunale per il progetto di compostaggio domestico, adottato con delibera del Consiglio comunale n° 29 del 29/05/2009

ART. 33 - RACCOLTA CONGIUNTA DI FRAZIONI MERCEOLOGICHE DI RIFIUTI RICICLABILI DIVERSE

1. Può essere organizzata la raccolta congiunta di frazioni merceologiche di rifiuti riciclabili diverse, costituite da imballaggi, ove ciò risponda a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza, e consenta di conseguire i risultati di raccolta differenziata stabiliti dalle disposizioni nazionali, regionali, provinciali.

La raccolta congiunta può essere organizzata attraverso:

- a) assegnazione di contenitori domiciliari;
- b) posizionamento di cassonetti stradali di prossimità.

2. I materiali raccolti devono essere trattati in impianti che consentono l'effettivo recupero degli stessi.

ART. 34 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE PILE

1. In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'articolo 1 del suddetto decreto, pile e accumulatori contenenti:

- oltre 25 mg. di mercurio per elemento;
- oltre lo 0,025% in peso di cadmio;
- oltre lo 0,4% in peso di piombo;
- fino allo 0,025% in peso di mercurio per le pile alcaline al manganese;
- le pile al manganese del tipo a bottone;
- le pile composte da elementi del tipo a bottone;
- le batterie dei telefoni cellulari;
- altri accumulatori usati;

sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dal gestore del servizio o presso il centro di raccolta.

2. A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione

del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta. Il rivenditore deve conservare copia della documentazione idonea a dimostrare le modalità di raccolta e di svuotamento del contenitore seguite nel suo esercizio.

3. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori usati di cui all'articolo 1 dei D.M. 476/1997 deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli, evidenzianti la sottoposizione a raccolta differenziata, apposti per legge sulle pile e sugli accumulatori.

4. I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

5. Sono fatte salve le disposizioni della Legge 475/1988 che disciplinano la raccolta e il riciclaggio delle batterie al piombo usate.

ART. 35 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MEDICINALI SCADUTI

1. Medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

2. In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

3. I contenitori stradali per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere strutturati in modo tale da non consentire il recupero dei rifiuti già introdotti da parte dei soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento da parte esclusivamente del personale incaricato. Inoltre i contenitori per i farmaci devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colatici e i liquidi che possono fuoriuscire.

ART. 36 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLE SIRINGHE

1. Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti dal gestore del servizio con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

2. Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

ART. 37 RIFIUTI INGOMBRANTI

1. I rifiuti ingombranti, così come definiti all'articolo 6, di norma possono essere:

- conferiti direttamente da parte dell'utente al Centro Comunale di Raccolta separati nelle diverse frazioni merceologiche;

- ritirati dal servizio a domicilio specifico, previa prenotazione e secondo le modalità di conferimento stabilite dal gestore del servizio;

- consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente; il rivenditore ha l'obbligo del ritiro, possibilmente a domicilio, ai sensi dell'articolo 227 comma 1, lettera a del D.Igs n. 152/2006.

2. I beni durevoli, così come individuati all'articolo 227, comma 1, lettera a, del D.Igs n. 152/2006: ad esaurimento della loro durata operativa devono essere conferiti secondo le modalità di cui al punto 1 e, limitatamente agli utenti domestici, nel caso in cui non procedano all'acquisto di un nuovo bene di

tipologia equivalente, conferiti nel numero massimo di un pezzo della stessa tipologia per ciascun utente.

3. Per tutti i rifiuti ingombranti ed i beni durevoli eventualmente raccolti congiuntamente con le modalità di cui al comma 1, il gestore del servizio ha l'obbligo di separazione nelle diverse tipologie di materiale e di avvio al riciclaggio e/o allo smaltimento separato di eventuali componenti pericolose.

ART. 38 RIFIUTI INERTI

1. È vietato depositare all'interno o all'esterno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere conferite, a cura di chi esegue i lavori, direttamente alle discariche o agli impianti di frantumazione autorizzati utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

2. Limitatamente ai rifiuti inerti provenienti da piccole manutenzioni effettuate direttamente dagli utenti domestici, è consentito il conferimento in appositi contenitori ubicati negli. Ecocentri o nelle Stazioni di conferimento.

ART. 39 RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE – RAEE

1. La disciplina della gestione dei RAEE - Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche è data dal D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e s. m. e i. e dall'art. 227, comma 1, lett. a), del D.lgs. 152/2006 e s. m. e i.

ART. 40 RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ CIMITERIALE

1. I rifiuti provenienti da attività cimiteriale sono disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179".

2. La disciplina di cui al citato decreto si applica anche alla gestione dei rifiuti risultanti dalle attività di scavo e movimentazione della terra cimiteriale per qualsiasi scopo finalizzate.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei rifiuti provenienti da attività cimiteriale, così come quelli per la raccolta e gestione di resti ossei e/o mortali, sono a carico del produttore intendendo come tale l'assuntore dei lavori che li hanno generati.

4. Al Responsabile del cimitero è attribuito il compito di sovrintendere alla applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dagli articoli 188 e 256 del D.lgs n. 152/2006, con l'osservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi.

5. Restano salvi i poteri e le funzioni di ordinanza relativamente alle attività cimiteriali posti dalla legge in capo al Sindaco e al Responsabile del cimitero.

6. Eventuali prescrizioni integrative potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale su indicazione del gestore del servizio, dei Settori Comunali competenti o del gestore delle strutture cimiteriali.

7. Ove i servizi logistici della necropoli cittadina siano affidati a soggetti privati e il contratto di servizio specifico preveda anche gli oneri per la gestione dei rifiuti prodotti nell'area cimiteriale, allo stesso gestore di tali servizi è fatto obbligo di rendicontare le attività di smaltimento al Comune.

ART. 41 ATTIVITÀ NON CONTINUATIVE

1. Gli uffici comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea di locali od aree pubbliche, devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i servizi di raccolta relativi.

2. Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare

forme di conferimento differenziato.

ART. 42 PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. Ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lett. f) del D.lgs n. 152/2006, la pesata dei rifiuti urbani destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
2. Il gestore del servizio provvede ad effettuare eventuali altre pesate aggiuntive dei propri mezzi e ad applicare opportuni criteri di proporzionalità con lo scopo di poter determinare, per ciascuna frazione, i quantitativi raccolti.
3. Il Comune di Taggia si riserva la facoltà di far effettuare pesature dei rifiuti, in contraddittorio con il gestore del servizio, allo scopo di monitorare il corretto espletamento del servizio e i quantitativi realmente conferiti. L'eventuale onere economico ricade sul gestore.

ART. 43 RACCOLTA DEI RIFIUTI INDIFFERENZIATI RESIDUALI

1. Il sistema di raccolta dei rifiuti indifferenziati residuali è determinato tra quelli di seguito indicati:
 - a) assegnazione di contenitori domiciliari;
 - b) posizionamento di cassonetti stradali o stradali di prossimità.
2. Per rifiuti indifferenziati residuali, si intendono i vari materiali non recuperabili e i materiali per i quali non esiste una specifica raccolta che ne consenta il conferimento separato.
3. Fra i rifiuti indifferenziati residuali, in ogni caso, è vietato immettere, a titolo esemplificativo:
 - a) rifiuti organici putrescibili alimentari e vegetali di orti, giardini e parchi;
 - b) carta e cartone;
 - c) imballaggi di plastica;
 - d) imballaggi di alluminio e banda stagnata;
 - e) imballaggi e altri oggetti di vetro;
 - f) pile esauste e farmaci scaduti;
 - g) indumenti usati e tessili;
 - h) beni ingombranti e beni durevoli;
 - i) rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
 - j) rifiuti inerti da lavorazioni edili;
 - k) qualsiasi rifiuto per il quale il Comune abbia istituito un'apposita raccolta differenziata.
4. Indipendente dal sistema di raccolta attivato, gli utenti devono sempre racchiudere i rifiuti indifferenziati residuali in sacchi di plastica, avendo cura di avvolgere con materiale isolante gli oggetti acuminati e taglienti.

ART. 44 MODALITA' DELLE RACCOLTE

1. Sono eseguiti con modalità domiciliare i seguenti servizi di raccolta:
 - a) rifiuti organici umidi per le utenze domestiche e non domestiche;
 - b) rifiuti di carta e cartone per le utenze domestiche;
 - c) rifiuti di carta per le utenze non domestiche;
 - d) rifiuti di cartone per le utenze non domestiche;
 - e) rifiuti di imballaggi in plastica per le utenze domestiche e non domestiche;
 - f) rifiuti di vetro e di imballaggi metallici (raccolta congiunta) per le utenze domestiche e non

domestiche;

g) rifiuti indifferenziati per le utenze domestiche e non domestiche.

2. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e di beni durevoli è eseguita con modalità domiciliare per le utenze domestiche previa prenotazione al Gestore del servizio ovvero tramite conferimento diretto da parte dell'utenza presso il Centro di raccolta comunale

3. La raccolta di pile esauste e di farmaci scaduti è eseguita con modalità stradale per le utenze domestiche con contenitori collocati prevalentemente presso i venditori di pile e presso le farmacie.

4. Tra il Comune e il gestore del servizio è stipulato un apposito disciplinare tecnico prestazionale per la regolamentazione di dettaglio delle modalità di esecuzione dei servizi di raccolta differenziata e dei connessi servizi di igiene e nettezza urbane.

ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 45 DEFINIZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

1. Oltre ai servizi di raccolta e trasporto citati nei precedenti articoli, l'Amministrazione Comunale prevede, all'interno del contratto di servizio, le seguenti attività:

- spazzamento manuale e meccanizzato stradale;
- lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia dell'arredo urbano, fontane, fontanelle e pulizia;
- diserbo stradale e pulizia caditoie;
- svuotamento dei cestini;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico in caso di inadempienza del proprietario o utilizzatore del terreno salvo addebito delle spese sostenute;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, in caso di mancato individuazione del produttore o detentore dei rifiuti; pulizia aree mercatali, fiere e manifestazioni;
- pulizia parchi e giardini
- pulizia, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali
- raccolta siringhe abbandonate;
- raccolta foglie;
- raccolta deiezioni canine
- rimozione delle carogne sulla pubblica via e smaltimento dei rifiuti animali;
- pulizia delle aree temporanee di sosta

ART. 46 ORGANIZZAZIONE DEGLI ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

1. L'Amministrazione Comunale, con propri atti amministrativi, anche in sede di conferimento degli incarichi per la realizzazione dei servizi o di stipula di contratto di servizio:

a. definisce le modalità di espletamento del servizio individuando le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili e convenienti in funzione delle caratteristiche urbanistiche della viabilità, dell'intensità di traffico-veicolare, delle attività commerciali, artigianali e turistiche presenti ed in genere dell'utilizzazione del territorio;

b. stabilisce la frequenza di esecuzione del servizio e gli orari di svolgimento degli interventi in

considerazione di valutazioni di carattere economico e di qualità delle prestazioni;

c. promuove l'innovazione tecnologica dei servizi e garantisce l'idoneità ed il rinnovo delle attrezzature operative.

2. I perimetri delle aree all'interno delle quali sono istituiti i servizi di spazzamento, lavaggio, diserbo stradale, svuotamento cestini, sono stati definiti in modo tale da comprendere:

a. le strade e le piazze (compresi i portici, i marciapiedi, le aiuole spartitraffico, le alberature stradali) classificate come comunali;

b. le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché aperte al pubblico transito, senza limitazione di sorta, se dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredate di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;

c. le aree archeologiche e monumentali di pertinenza comunale comprese le scalinate;

d. le aree pavimentate idonee al traffico veicolare all'interno delle ville e dei giardini comunali;

e. le aree scoperte e/o recintate e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

3. Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e l'estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale;

4. L'Amministrazione Comunale provvede all'installazione negli spazi pubblici di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti, ed al loro periodico svuotamento.

5. E' vietato danneggiare o ribaltare tali contenitori, ai fini del conferimento di rifiuti voluminosi; è inoltre vietato eseguire scritte sui cestini getta carta e affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensioni (manifesti, targhette, adesivi ecc.), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

ART. 47 SPAZZAMENTO STRADALE

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato è svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.

2. Le aree spazzate sono individuate dal Comune secondo quanto previsto dal contratto di gestione del servizio.

3. Le modalità ordinarie di espletamento del servizio di spazzamento, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio, sono stabilite dall'Amministrazione secondo quanto previsto dal contratto di servizio.

4. Lo spazzamento, sia manuale che meccanizzato, è svolto con tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare il sollevamento di polveri, l'ostruzione delle caditoie stradali e dei manufatti, l'emissione di odori sgradevoli, come pure i rumori molesti.

5. Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento l'Amministrazione Comunale provvede di adottare le misure necessarie per evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

6. Il soggetto gestore del servizio in casi particolari, quali ad esempio la pulizia dei mercati, può attivare turni di lavoro prenotturni o notturni.

ART. 48 LAVAGGIO STRADE, SOTTOPASSI

1. Per il servizio di lavaggio stradale l'Amministrazione Comunale definisce le modalità di esecuzione, la frequenza di intervento e la estensione delle aree di svolgimento, limitandone l'esecuzione ai soli casi in cui esso si renda necessario per le particolari situazioni di utilizzazione del territorio e caratteristiche del fondo stradale. Frequenze e modalità sono definite nel contratto di servizio.

ART. 49 DISERBO STRADALE

1. In aggiunta al servizio di spazzamento la rimozione delle erbe infestanti cresciute spontaneamente nelle strade e marciapiedi pubblici cittadini, mediante interventi di diserbatura e/o decespugliamento delle aree interessate.
2. il personale addetto deve essere abilitato all'espletamento di detto servizio. Eventuali erbe infestanti in eccesso dovranno essere asportate con decespugliatori.

ART. 50 CESTINI STRADALI

1. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree di uso pubblico il soggetto gestore o, per i giardini pubblici, l'Amministrazione, provvede ad installare appositi cestini porta - rifiuti, in misura adeguata a garantire la facilità di conferimento dei rifiuti da parte dell'utente, occupandosi del loro periodico svuotamento e della loro pulizia interna ed esterna.
2. E' vietato:
 - a. introdurre rifiuti che non siano di piccola dimensione e rifiuti prodotti all'interno degli edifici,
 - b. danneggiare, ribaltare o rimuovere i cestini porta - rifiuti;
 - c. eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura.
3. Le modalità di esecuzione dello svuotamento e della pulizia dei cestini e le aree servite sono stabilite dal gestore del servizio previo accordo con il Comune.
4. Il Comune indica al gestore del servizio la posizione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo installati, affinché il gestore del servizio provveda alla programmazione del servizio.
5. Il soggetto gestore, su richiesta dell'amministrazione comunale, potrà dotare i cestini stradali di coperchio semisferico o di altro sistema e forme che consentono l'immissione dei piccoli rifiuti ma impediscano il conferimento dei sacchetti o sacchi di rifiuti indifferenziati o il loro posizionamento al di sopra del cestino così da impedirne il corretto utilizzo.

ART. 51 RIFIUTI ABBANDONATI SUL TERRITORIO

1. Ai sensi dell'art. 192 comma 3 del D.Igs n. 152/2006, la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sul suolo pubblico è a carico del responsabile, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento. In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
2. In caso di mancata individuazione del responsabile, i rifiuti sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura del gestore del servizio.

ART. 52 PULIZIA AREE MERCATALI, FIERE E MANIFESTAZIONI

1. Le attività di gestione dei rifiuti urbani nei mercati cittadini devono assicurare forme di conferimento e raccolta che consentano il più elevato grado di raccolta differenziata.
2. Gli operatori dei mercati devono conferire i rifiuti nei contenitori dedicati, man mano che si producono, assicurando la gestione separata degli imballaggi e della frazione umida e secondo le modalità definite con il soggetto gestore.
3. Per la pulizia dei mercati l'Amministrazione Comunale stabilisce modalità specifiche di conferimento per i vari materiali con particolare riferimento alle frazioni organiche e agli imballaggi, cui gli ambulanti e gli esercenti del mercato devono attenersi.
4. L'Amministrazione Comunale, tramite il gestore dei servizi, dispone il servizio di pulizia dei mercati al termine degli stessi, limitando i tempi necessari alla pulizia e all'asportazione dei rifiuti.
5. L'Amministrazione attiva, tramite la propria polizia locale incaricata alla sorveglianza dei mercati ambulanti, un'opportuna azione di informazione e controllo sulla correttezza del conferimento da parte

degli esercenti.

6. Al termine dell'attività di vendita i concessionari e gli occupanti dei posti vendita devono obbligatoriamente conferire i rifiuti generati secondo le modalità individuate dall'Amministrazione.

7. Gli stessi obblighi valgono per mercati o fiere occasionali, autorizzate e comunicate dal comune al gestore del servizio.

8. Chiunque intenda organizzare iniziative quali feste, sagre, fiere, corse ecc. o manifestazioni anche di tipo culturale o sportivo, scioperi, comizi ecc., su strade, piazze e aree pubbliche o di pubblico uso, è tenuto a far pervenire all'Amministrazione Comunale ed al soggetto gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, con preavviso minimo di 5 giorni, il programma delle iniziative indicando le aree che intendono effettivamente impegnare o utilizzare.

9. Il gestore del servizio, garantisce la presenza dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti originati dalla manifestazione, sia dalla struttura organizzativa, sia dagli utenti, compresa la frazione organica originata da eventuali stand gastronomici.

10. I soggetti autorizzati sono comunque tenuti a porre in essere modalità organizzative e di somministrazione tali da ridurre il più possibile le quantità di rifiuti prodotti; dette modalità possono essere considerate al fine dell'erogazione di contributi o altre forme di incentivo economico finanziario.

ART. 53 SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. Le parti anatomiche riconoscibili, costituite da arti inferiori, superiori e parti di essi, nonché i resti mortali derivanti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, recante regolamento di polizia mortuaria e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per rifiuti da esumazione ed estumulazione si intendono ai sensi del D.P.R. n. 254 del 15 luglio 2003 i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione ed estumulazione:

- assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (es: maniglie)
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari,
- resti di fiori inseriti nel cofano
- resti metallici di casse (ad es: zinco, piombo).

3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni dei rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti al scritto "Rifiuti urbani da esumazioni e da estumulazioni".

5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dall'amministrazione comunale all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto e a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al precedente comma.

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del D.lgs n. 152/2006 per lo smaltimento dei rifiuti urbani. La gestione dei rifiuti da esumazioni e da estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse.

7. Per rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali si intendono:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari.
- altri oggetti metallici e non, asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione.

8. I materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari possono

essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti.

9. Devono essere favorite le operazioni di recupero di altri oggetti metallici e non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione ed inumazione.

10. Viene attivata la raccolta differenziata dei rifiuti verdi originati nelle aree cimiteriali, con il posizionamento di appositi contenitori, recanti le istruzioni per gli utenti.

11. Sono fatti salvi gli obblighi richiamati in capo al Gestore privato della logistica all'interno della necropoli cittadina qualora il suo contratto di servizio preveda gli adempimenti di questo articolo in capo allo stesso.

ART. 54 DEIEZIONI CANINE

1. A tutela delle garanzie igienico sanitarie e del pubblico decoro è fatto obbligo ai proprietari e/o a chiunque accompagni animali domestici, in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura atta all'immediata rimozione delle deiezioni, e previa immissione in appositi sacchetti, al conferimento nei contenitori.

2. I proprietari di cani o altri animali, nonché coloro che li conducono per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le aree verdi, sono tenuti ad evitare che gli animali sporchino al di fuori degli spazi appositamente destinati.

3. Il Sindaco potrà emanare in merito, ordinanze tali da richiedere comportamenti idonei, anche in base a pareri espressi dai servizi veterinario e dal competente dipartimento dell'ARPA o altri organi all'uopo competenti.

ART. 55 RACCOLTA CAROGNE ANIMALI

1. L'Amministrazione Comunale provvede alla rimozione e allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici depositati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e in strade comunali, in quanto si configurano come rifiuti abbandonati di cui al punto d) comma 2 art. 184 del D.lgs n. 152/2006.

2. Le spoglie di animali domestici e selvatici non possono essere conferite nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati e devono essere conferite in apposite aree o altri siti individuati dall'Amministrazione Comunale o dal gestore del servizio, su indicazione dei Servizi Veterinari competenti.

3. Analogamente i rifiuti di origine animale di cui al D.Lgs. 508/92 seguono autonomi circuiti ai raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal D.Lgs. stesso.

ART. 56 AREE DI SOSTA TEMPORANEA

1. Nelle aree eventualmente assegnate alla sosta temporanea dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di raccolta le cui modalità di effettuazione sono definite con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

2. Nelle aree utilizzate dai venditori ambulanti, gli stessi si dovranno occuparsi della pulizia dell'area temporaneamente occupata, secondo le normative vigenti.

CONTROLLI, OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 57 CONTROLLI SULL'OPERATO DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. Il Comune garantisce il controllo sull'operato del gestore del servizio rispetto agli impegni dallo stesso assunti con la sottoscrizione del contratto di servizio, attraverso:

- a) verifiche dirette sul territorio;

- b) analisi della reportistica sulla esecuzione giornaliera dei servizi;
- c) verifica delle segnalazioni di disservizi;
- d) rendicontazione di eventuali disservizi imputabili al gestore del servizio e applicazione delle corrispondenti penalità previste dal contratto di servizio.

ART. 58 CONTROLLI SULLE VIOLAZIONI DEGLI UTENTI

1. Ai sensi dell' art. 191 del D.Igs n. 152/2006 alla Provincia compete il controllo su tutte le attività di gestione dei rifiuti.
2. Il gestore del servizio può attivare la vigilanza per il rispetto del presente regolamento rilevando le violazioni amministrative previste.
3. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli operatori del Corpo di Polizia locale del Comune, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione con il Comune, persone di altri enti, preposti alla vigilanza.
4. Gli operatori del Corpo di Polizia locale, e gli altri funzionari indicati, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
5. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a forze di polizia, nonché gli agenti e Ufficiali di polizia Giudiziaria.
6. La Polizia Municipale irroga le sanzioni previste dal presente Regolamento. Le sanzioni sono introitate dal Comune, a eccezione di quelle di competenza provinciale ai sensi dell'art. 262 del D.lgs. 152/2006.

ART. 59 DIVIETI

1. Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo, ivi comprese le acque superficiali, lame ed i canali, come pure l'immissione di rifiuti nelle acque sotterranee.
2. E' comunque vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi rifiuto solido o liquido sulle aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi privati visibili al pubblico, nonché introdurre rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali o immetterli negli scarichi fognari, salvo ove sia consentito da norme specifiche.
3. Ai fini della corretta gestione dei rifiuti, è vietato conferire le diverse tipologie di rifiuti in violazione delle modalità stabilite per ciascuna di esse con il presente Regolamento e con ogni relativa disposizione attuativa adottata dall'Amministrazione o dal soggetto gestore.
4. E' vietato, sia in area pubblica che privata, incendiare rifiuti di qualsiasi natura.
5. Sono vietati:
 - l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sulle aree private;
 - la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
 - l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal gestore del servizio
 - l'uso improprio di vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti ;
 - l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;

- l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti;
- il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi;
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
- il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta;
- la combustione di qualsiasi tipo di rifiuto;
- l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori e l'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- l'abbandono di ingombranti e macerie su suolo pubblico;
- ai proprietari di animali domestici, l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali;
- il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- il danneggiamento delle strutture pubbliche di smaltimento rifiuti;
- il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede nel territorio comunale.

ART. 60 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

1. Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.
2. I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.
3. L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.
4. Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.
5. L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.
6. E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico che privato.
7. Le sostanze putrescibili, nel caso in cui non sia stata attivata la relativa raccolta differenziata, devono essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori.
8. I cassonetti posizionati a bordo strada e provvisti di serratura devono essere richiusi perfettamente dopo l'immissione dei rifiuti.
9. I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, devono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 61 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme contenute nel D.Igs n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 62 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chiunque utilizzi aree pubbliche per cantieri relativi alla costruzione o manutenzione di fabbricati e di opere in genere è obbligato a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e materiali, assicurando il contenimento, l'abbattimento e la rimozione delle polveri, anche nelle aree circostanti.
2. Le medesime disposizioni di cui al precedente comma si applicano alle aree di cantiere relative ad opere stradali o infrastrutturali.

ART. 63 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute, ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.
3. I rifiuti derivanti dalla pulizia di tali aree, provvisoriamente stoccati in contenitori posizionati in luogo idoneo, devono essere conferiti con le stesse modalità previste per il rifiuto indifferenziato o per la frazione secca residua.
4. Durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura l'area di ogni singola attività deve risultare perfettamente pulita.

ART. 64 PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 65 RIMOZIONE DI RIFIUTI ABUSIVAMENTE SCARICATI O ACCUMULATI IN AREE PRIVATE

1. Ai fini del presente articolo vengono individuate le seguenti situazioni:
 - a. scarico abusivo su strade pubbliche e relative pertinenze, su area pubblica o demaniale, su area di proprietà comunale o private ad uso pubblico, nonché nei corpi idrici e sulle relative sponde di proprietà demaniale;
 - b. scarico abusivo o accumulo su aree private, ancorché aperte al pubblico ma non dichiarate di uso pubblico;
 - c. scarico abusivo o accumulo su aree private abbandonate;
 - d. accumulo di rifiuti in edifici abitativi;
 - e. sgombero di macerie e rifiuti in caso di crolli, incendi ed eventi idrogeologici.
2. L'Amministrazione Comunale è tenuta ad intervenire per la rimozione dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o private comunque soggette ad uso pubblico.
3. Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.
4. Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con potere di rivalsa. Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, l'Amministrazione Comunale è tenuta a provvedere direttamente alle operazioni sopradescritte.

5. Qualora si riscontri la presenza di scarichi abusivi su aree private, il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando il proprietario e il detentore legittimo dell'area a provvedere alla eventuale bonifica, ai sensi e con le procedure di cui all'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 (messa in sicurezza, asporto ed allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi, pulizia del sito, nonché verifica di eventuali contaminazioni residue di suolo, sottosuolo e falda, ed eventualmente necessario ripristino ambientale).
6. Nel caso di inadempienza nei termini assegnati, potrà essere disposto intervento in danno, da eseguirsi a cura dell'Amministrazione Comunale che interverrà con modalità che saranno di volta in volta da essa stessa definite.
7. I costi dell'intervento saranno sostenuti dal Comune con diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e/o detentore legittimo dell'area, che possono a loro volta rivalersi sul soggetto responsabile dell'abbandono.
8. Nel caso il bene sia oggetto di procedura fallimentare o concordato preventivo, il procedimento viene notificato anche al curatore del procedimento ed eventualmente al giudice di merito.
9. In caso di scarichi su terreni non utilizzati ed in stato di abbandono, qualunque sia la destinazione degli stessi, l'Amministrazione Comunale verificherà il titolo di proprietà, procedente come per il paragrafo precedente nei confronti del proprietario.
10. Qualora il terreno sia assoggettato ad uso civico, l'Amministrazione Comunale procede direttamente alla bonifica, notificando la situazione a colui che vanta il titolo di proprietà in maniera illegittima ed al Catasto.
11. Ove gli organi tecnici di vigilanza della A.S.L. o dell'A.R.P.A. ravvisino elementi di rischio per la salute pubblica e la salubrità ambientale, e non sia tempestivamente identificabile il proprietario e/o titolare di diritti sull'area privata, l'Amministrazione Comunale è tenuta salvi i poteri di rivalsa, all'intervento in emergenza di:
- messa in sicurezza per rifiuti speciali e pericolosi;
 - asportazione diretta per RSU e assimilati, nonché frazioni soggette a raccolta differenziata.
12. Nel caso di accumuli di rifiuti all'interno di edifici abitativi, ancorché non in ambito urbano, segnalati come inconveniente igienico-sanitario dall'A.S.L, o dalle forze di polizia e di pronto intervento, previa apposita Ordinanza Sindacale, l'Amministrazione Comunale procede allo sgombero.
13. Nel caso di sgomberi di macerie e rifiuti in caso di eventi incidentali, su richiesta ed in raccordo con il comando VV.FF., previo eventuale nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale procede, a seconda dei casi a:
- intimare alla proprietà lo sgombero;
 - procedere direttamente, anche con le procedure di cui ai paragrafi precedenti.

NORME FINALI

ART. 66 DIRITTI DELL'UTENZA ALL'INFORMAZIONE E AZIONI POSITIVE

1. Il Comune reputa la comunicazione con i cittadini uno strumento fondamentale per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- a) informazione sulle motivazioni ambientali, economiche e normative di una corretta gestione dei rifiuti;
 - b) introduzione della consapevolezza delle conseguenze della produzione di rifiuti;
 - c) educazione alla prevenzione e alla riduzione della produzione di rifiuti e della loro pericolosità;
 - d) informazione sulle modalità e sui vantaggi del trattamento domestico, tramite compostaggio,

dei rifiuti organici putrescibili costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali;

e) informazione all'uso dei servizi di raccolta differenziata.

2. Ai fini del comma 1, il Comune organizza periodiche campagne di sensibilizzazione e cura la pubblicazione di mezzi di informazione destinati a tutte le utenze, domestiche e non domestiche, presenti nel territorio.

3. Il Comune, direttamente o tramite il gestore del servizio, provvede alla divulgazione delle informazioni relative alla definizione delle modalità di erogazione dei servizi in attuazione del presente Regolamento e sui comportamenti da tenersi da parte dei cittadini, nonché di ogni altra informazione per garantire la piena conoscenza di tutti i provvedimenti che regolano la materia.

4. 1. Il gestore del servizio elabora, sulla base dei principi stabiliti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 e di quanto stabilito dall'art. 2, comma 461, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 nonché di concerto con il Comune e gli altri soggetti portatori di interessi in materia, la "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani".

5. La "Carta dei servizi della gestione dei rifiuti urbani" definisce gli *standard* qualitativi e i livelli dei servizi, le modalità di erogazione degli stessi, la dettagliata definizione delle frazioni differenziate, gli strumenti di informazione messi a disposizione dell'utenza, le procedure di reclamo e le forme di ristoro e di indennizzo per disservizi non causati da forza maggiore, nella misura e con le modalità stabilite nel Contratto di servizio tra il Comune e il gestore del servizio.

ART. 67 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

1. In considerazione di quanto previsto art. 13 del D.Igs n. 152/2006, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente, al Ministero della Sanità e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Tali ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico - sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 68 SANZIONI

1. Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689, nell'ambito dei limiti individuati dall'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

2. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D.Igs n. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (art. 255 del D.Igs n. 152/2006), riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell'art. 226 del D.Igs n. 152/2006.

3. Le violazioni sotto elencate sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un

valore minimo di euro 25 e un massimo di euro 500 (pagamento in misura ridotta pari ad euro 50 ai sensi dell'art. 7. bis del D.LGS. 267/2000, ovvero p.m.r. diverso come fissato dal Comune ex art.6 bis del D.L. 23/03/2008 nr. 92 convertito con modificazioni nella legge 24/07/2008 nr. 125 che deroga alle previsioni dell'art. 16 comma 1 della legge 689/81).

4. Le sanzioni sotto elencate sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione, ai sensi della L. 689/1981.

Violazioni	Minimo (euro)	Massimo (euro)	p.m.r. ammesso (*) (euro)
Mancata separazione delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata ed il conferimento separato	50	500	100
Conferimento delle frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata (umido, carta, plastica, vetro e lattine) nei contenitori destinati a ricevere la frazione indifferenziata residuale dei rifiuti urbani (es. conferimento della frazione organica nel contenitore/sacco destinato a ricevere la frazione indifferenziata)	50	500	100
Conferimento di una frazione merceologica per la quale è prevista la raccolta differenziata nei contenitori destinati a ricevere un'altra frazione merceologica per la quale è prevista la raccolta differenziata (es. conferimento della frazione organica nel contenitore destinato a ricevere la carta)	25	500	50
Mancato rispetto del calendario, dell'orario di esposizione e di ritiro delle attrezzature utilizzate per la raccolta differenziata (mastelli, contenitori)	50	500	100
Mancato utilizzo delle attrezzature (sacchi/mastelli/contenitori) consegnate dal gestore del servizio ovvero utilizzo di attrezzature diverse da quelle consegnate	50	500	100
Utilizzo improprio delle attrezzature consegnate dal gestore per la raccolta differenziata dei rifiuti (a titolo esemplificativo e non esaustivo): - mancata chiusura del coperchio dei mastelli/contenitori ovvero mancata chiusura dei sacchi al momento dell'esposizione sulla pubblica via - utilizzo di contenitori assegnati ad una determinata utenza da parte di utenze estranee alla stessa; - Utilizzo dei contenitori per finalità diverse da quelle cui sono destinati; - mancata restituzione al gestore dei contenitori al termine del periodo di utilizzo; - mancata apposizione, da parte della singola utenza, del codice identificativo adesivo sui contenitori consegnati dal gestore del servizio	25	500	50

- alterazione/contraffazione dei codici identificativi delle singole utenze			
Danneggiamento delle attrezzature consegnate, dei mezzi e delle strutture adibite ai servizi di raccolta rifiuti e pulizia delle aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico	50	500	100
Intralcio o impedimento ai servizi ed alle operazioni di: - consegna attrezzature da parte del gestore del servizio - conferimento, raccolta e trasporto rifiuti - pulizia e lavaggio delle strade e delle aree pubbliche	50	500	100
Insudiciamento ed imbrattamento da rifiuti urbani del suolo pubblico a seguito della mancata utilizzazione degli appositi contenitori e/o cestini porta rifiuti stradali	50	500	100
Conferimento nei contenitori destinati alla raccolta differenziata o nei cestini porta rifiuti stradali di: - rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi - rifiuti liquidi e fanghi - rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi - rifiuti aventi caratteristiche fisico-meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati dai servizi di raccolta e trasporto - rifiuti taglienti e/o acuminati, senza le adeguate protezioni - rifiuti inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione edile - rifiuti di imballaggi secondari e terziari - rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione	50	500	100
Mancato rispetto dei criteri qualitativi/quantitativi relativamente all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani	100	500	167
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento per la raccolta dei rifiuti assimilati e dei rifiuti di imballaggio secondario e terziario	50	500	100
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento relativamente a: - raccolta dei rifiuti urbani pericolosi - raccolta dei rifiuti ingombranti; - raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)	100	500	167
Mancato rispetto dei divieti e delle modalità di conferimento relativamente alla raccolta dei rifiuti cimiteriali	50	500	100
Mancata osservanza delle disposizioni relative al compostaggio domestico della frazione organica	50	500	100
Mancato rispetto delle disposizioni relative agli obblighi, ai divieti ed alle modalità di conferimento di rifiuti	50	500	100

presso il Centro Comunale di raccolta o l'area ecologica comunale			
Combustione di rifiuti, compresi gli scarti vegetali	50	500	100
Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici sul suolo pubblico	50	500	100
Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche	50	500	100
Mancato rispetto delle modalità di conferimento differenziato delle varie frazioni di rifiuto prodotte nell'esercizio delle attività mercatali. Mancata pulizia delle aree mercatali di competenza dei concessionari alla chiusura del mercato	50	500	100
Mancata pulizia delle aree pubbliche occupate e/utilizzate per: - esercizi commerciali - esercizi stagionali svolti all'aperto - manifestazioni - spettacoli itineranti - soste temporanee - carico e scarico merci - cantieri	50	500	100
Mancata pulizia e sgombero di rifiuti giacenti su territori ed aree non edificate	50	500	100
Mancata pulizia e spazzamento delle aree pertinenziali dei fabbricati, dei portici e dei marciapiedi antistanti i fabbricati stessi	50	500	100

* pagamento in misura ridotta (pari ad € 50 ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000 ovvero pagamento in misura ridotta diverso ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 689/81) fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di determinare in maniera diversa la misura del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 6bis del D.L. 23/03/2008 n° 92, convertito con modificazioni nella legge del 24/07/2008 n°125.

5. Le violazioni contestate ad utenze condominiali, nel caso in cui sia impossibile accertare la responsabilità dei singoli, comportano una sanzione da elevarsi nei confronti del responsabile condominiale, quale rappresentante dell'intero condominio.

ART. 69 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in seguito alla delibera di approvazione, viene pubblicato sull'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione.

ART. 70 VARIAZIONI NON SOSTANZIALI ALLE PRESENTI NORME

1. Sono ammesse variazioni operative non sostanziali effettuate dal soggetto gestore su indicazione del Comune al fine di migliorare il servizio, adattarsi alle nuove necessità e migliorare l'efficienza del sistema.

2. Tali variazioni in relazione della loro diversa entità saranno assentite attraverso delibera di giunta,

(cambiamento volumetria cassonetti, incremento numero di filiere di rifiuti raccolte, aumento/decremento numero di passaggi di svuotamento, e similari).

3. Eventuali cambiamenti sostanziali di servizio (es: raccolta porta a porta di una merce attualmente raccolta "stradale"), dovranno essere assentite attraverso delibera di consiglio.

ART. 71 NORME FINALI E COMPLEMENTARI

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme del Regolamento comunale di Igiene e di Polizia Urbana, il Regolamento sul compostaggio domestico, nonché le leggi vigenti in materia di gestione dei rifiuti e tutela ambientale.

2. Per quanto riguarda gli obblighi dell'Ente Gestore di Servizio si rinvia a quanto definito nel Contratto di Servizio.

ALLEGATI

Allegato 1 - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

1.1 Criteri qualitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Sono assimilati ai rifiuti urbani, nel rispetto delle condizioni previste dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli

elencati nel seguito, a titolo esemplificativo:

1) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili); contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

- 2) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, *pallets*;
- 3) accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 4) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- 5) paglia e prodotti di paglia;
- 6) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 7) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- 8) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 9) feltri e tessuti non tessuti;
- 10) pelle e simil-pelle;
- 11) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 12) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 13) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- 14) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- 15) *moquettes*, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 16) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 17) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 18) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 19) nastri abrasivi;
- 20) cavi e materiale elettrico in genere;
- 21) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- 22) scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- 23) scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- 24) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

1.2 Criteri quantitativi dell'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

Tabella 4a ex Allegato I al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, area geografica Nord

I rifiuti speciali non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, individuati al precedente paragrafo 1.1, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento, secondo i seguenti criteri quantitativi:

a) le quantità massime totali di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna A della seguente tabella. Le quantità espresse in kg per metri quadrati soggetti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per anno sono desunte dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, Tabella 4a "Intervalli di produzione kg/mq/anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche", riferite ai Comuni dell'Italia del Nord con popolazione superiore a 5.000

abitanti;

b) le quantità massime di rifiuti speciali indifferenziati non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani e destinati alle operazioni di smaltimento, prodotti da attività industriali, artigianali, commerciali, di servizio e agricole, è quella indicata per ciascuna categoria nella colonna B della seguente tabella, riferite ai Comuni dell'Italia del Nord con popolazione fino a 5.000 abitanti. Le quantità espresse in kg per metri quadrati soggetti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per anno. Tali quantità corrispondono al 35% della produzione totale assimilata di cui alla precedente lettera a).

N.	Attività per comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti	A	B
		quantità massima totale di rifiuti speciali non pericolosi assimilata	quantità massima totale di rifiuti speciali non pericolosi indifferenziati (destinati alle operazioni di smaltimento) assimilata
		Kg/m2/anno	Kg/m2/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	1,15
2	Cinematografi e teatri	2,5	0,88
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,2	1,47
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	2,19
5	Stabilimenti balneari, rifugi Alpini	3,1	1,09
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	0,99
7	Alberghi con ristorante	9,85	3,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	2,72
9	Case di cura e riposo	8,2	2,87
10	Ospedali	8,81	3,08
11	Uffici, agenzie, studi Professionali	8,78	3,07
12	Banche ed istituti di credito	4,5	1,58
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	2,85
14	Edicola, farmacia, tabacco, plurilicenze	9,08	3,18
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli. antiquariato	4,92	1,72
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,9	3,12
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	3,13

18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico fabbro, elettricista	6,76	2,37
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	3,13
20	Attività industriali con capannoni di produzione, attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, attività di trattamento e potabilizzazione delle acque	3,13	1,1
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,5	1,58
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	15,98
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	13,92
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	11,35
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, gastronomie, generi alimentari	16,55	5,79
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,6	4,41
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	20,57
28	Ipermercati di generi misti	12,82	4,49
29	Banchi di mercato generi alimentari	28,7	10,05
30	Discoteche, <i>night club</i>	8,56	3

Allegato 2 - Elenco dei RAEE

Allegato 1 A al D.lgs. 151/2005 - CATEGORIE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL D.lgs. 152/2006

1. Grandi elettrodomestici.
2. Piccoli elettrodomestici.
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni.
4. Apparecchiature di consumo.
5. Apparecchiature di illuminazione.
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni).
7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero.
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati).
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.
10. Distributori automatici.

Allegato 1 B al D.lgs. 151/2005 - ESEMPI DI PRODOTTI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE AI FINI DEL D.lgs. 152/2006 E CHE RIENTRANO NELLE CATEGORIE DELL'ALLEGATO 1 A. L'ELENCO È ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO.

1. Grandi elettrodomestici, (con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni).

- 1.1 Grandi apparecchi di refrigerazione.
- 1.2 Frigoriferi.
- 1.3 Congelatori.
- 1.4 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione conservazione e il deposito di alimenti.
- 1.5 Lavatrici.
- 1.6 Asciugatrici.
- 1.7 Lavastoviglie.
- 1.8 Apparecchi per la cottura.
- 1.9 Stufe elettriche.
- 1.10 Piastre riscaldanti elettriche.
- 1.11 Forni a microonde.
- 1.12 Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l'ulteriore trasformazione di alimenti.
- 1.13 Apparecchi elettrici di riscaldamento.
- 1.14 Radiatori elettrici.
- 1.15 Altri grandi elettrodomestici per riscaldare ambienti ed eventualmente letti e divani.
- 1.16 Ventilatori elettrici.
- 1.17 Apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003.
- 1.18 Altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria.

2. Piccoli elettrodomestici. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell' articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.

- 2.1. Aspirapolvere.
- 2.2 Scope meccaniche.
- 2.3 Altre apparecchiature per la pulizia.
- 2.4 Macchine per cucire, macchine per maglieria, macchine tessitrici e per altre lavorazioni dei tessuti.
- 2.5 Ferri da stiro e altre apparecchiature per stirare, pressare e trattare ulteriormente gli indumenti.
- 2.6 Tostapane.
- 2.7 Friggitrici.
- 2.8 Frullatori, macinacaffé elettrici, altri apparecchi per la preparazione dei cibi e delle bevande utilizzati in cucina e apparecchiature per aprire o sigillare contenitori o pacchetti.
- 2.9 Coltelli elettrici.
- 2.10 Apparecchi tagliacapelli. asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici, rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure del corpo.
- 2.11 Sveglie, orologi da polso o da tasca e apparecchiature per misurare, indicare registrare il tempo.
- 2.12 Bilance.

3. Apparecchiature informatiche per le comunicazioni. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.

- 3.1 Trattamento dati centralizzato:
 - 3.1.1 mainframe;
 - 3.1.2 minicomputer;
 - 3.1.3 stampanti.
- 3.2 Informatica individuale:
 - 3.2.1 Personal computer (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);
 - 3.2.2 Computer portatili (unità centrale, mouse, schermo e tastiera inclusi);
 - 3.2.3 Notebook;

- 3.2.4 Agende elettroniche;
- 3.2.5 Stampanti;
- 3.2.6 Copiatrici;
- 3.2.7 Macchine da scrivere elettriche ed elettroniche;
- 3.2.8 Calcolatrici tascabili e da tavolo e altri prodotti e apparecchiature per raccogliere, memorizzare, elaborare, presentare o comunicare informazioni con mezzi elettronici;
- 3.2.9 Terminali e sistemi utenti;
- 3.2.10 Fax;
- 3.2.11 Telex;
- 3.2.12 Telefoni;
- 3.2.13 Telefoni pubblici a pagamento;
- 3.2.14 Telefoni senza filo;
- 3.2.15 Telefoni cellulari;
- 3.2.16 Segreterie telefoniche e altri prodotti o apparecchiature per trasmettere suoni, immagini o altre informazioni mediante la telecomunicazione.

4. Apparecchiature di consumo. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.lgs. 151/2005.

- 4.1 Apparecchi radio.
- 4.2 Apparecchi televisivi.
- 4.3 Videocamere.
- 4.4 Videoregistratori.
- 4.5 Registratori hi-fi.
- 4.6 Amplificatori audio.
- 4.7 Strumenti musicali.
- 4.8 Altri prodotti o apparecchiature per registrare o riprodurre suoni o immagini, inclusi segnali o altre tecnologie per la distribuzione di suoni e immagini diverse dalla telecomunicazione.

5. Apparecchiature di illuminazione.

- 5.1 Apparecchi di illuminazione. Valutazione in peso ai fini della determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'articolo 10, comma 1.
- 5.2 Tubi fluorescenti.
- 5.3 Sorgenti luminose fluorescenti compatte.
- 5.4 Sorgenti luminose a scartica ad alta intensità, comprese sorgenti luminose a vapori di sodio ad alta pressione e sorgenti luminose ad alogenuri metallici.
- 5.5 Sorgenti luminose a vapori di sodio a bassa pressione.

6. Utensili elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali di grandi dimensioni).

- 6.1 Trapani.
- 6.2 Seghe.
- 6.3 Macchine per cucire.
- 6.4 Apparecchiature per tornire, fresare, carteggiare, smerigliare, segare, tagliare, tranciare, trapanare, perforare, punzonare, piegare, curvare o per procedimenti analoghi su legno, metallo o altri materiali.
- 6.5 Strumenti per rivettare, inchiodare o avvitare o rimuovere rivetti, chiodi e viti o impiego analogo
- 6.6 Strumenti per saldare, brasare o impiego analogo.
- 6.7 Apparecchiature per spruzzare, spandere, disperdere o per altro trattamento di sostanze liquide o gassose con altro mezzo.
- 6.8 Attrezzi tagliaerba o per altre attività di giardinaggio.

7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport.

- 7.1 Treni elettrici e auto giocattolo.

7.2 Consolle di videogiochi portatili.

7.3 Videogiochi.

7.4 Computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.

7.5 Apparecchiature sportive componenti elettrici o elettronici.

7.6 Macchine a gettoni.

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati).

8.1 Apparecchi di radioterapia.

8.2 Apparecchi di cardiologia.

8.3 Apparecchi di dialisi.

8.4 Ventilatori polmonari.

8.5 Apparecchi di medicina nucleare.

8.6 Apparecchiature di laboratorio per diagnosi in vitro.

8.7 Analizzatori.

8.8 Congelatori.

8.9 Altri apparecchi per diagnosticare, prevenire, monitorare, curare e alleviare malattie, ferite o disabilità.

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo.

9.1 Rivelatori di fumo.

9.2 Regolatori di calore.

9.3 Termostati.

9.4 Apparecchi di misurazione, pesatura o regolazione ad uso domestico o di laboratorio.

9.5 Altri strumenti di monitoraggio e controllo usati in impianti industriali, ad esempio nei banchi di manovra.

10. Distributori automatici.

10.1 Distributori automatici, incluse le macchine per la preparazione e l'erogazione automatica o semi automatica di cibi e di bevande:

a) di bevande calde;

b) di bevande calde, fredde, bottiglie e lattine;

c) di prodotti solidi.

10.2 Distributori automatici di denaro contante.

10.3 Tutti i distributori automatici di qualsiasi tipo di prodotto, ad eccezione di quelli esclusivamente meccanici